

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "CIVIVO APS"

#### Articolo 1

#### DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle leggi regionali in vigore e s.m.i., l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "CIVIVO APS" con sede in Via Monte Nero n. 49 Cividale del Friuli (33043), Udine.

1.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

1.3 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo.

1.4 Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi amministrative o secondarie, purché in Italia.

#### Articolo 2

#### SCOPO E OGGETTO

2.1 L'associazione ha come finalità la promozione della crescita personale, culturale, sociale e civica prevalentemente di bambini, adolescenti e giovani, attraverso la gestione di spazi di aggregazione giovanile e la realizzazione di attività educative, culturali, ricreative e sportive, favorendo l'inclusione sociale, la partecipazione attiva alla vita della comunità e la valorizzazione del territorio;

2.2 L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale;

2.3 L'Associazione è un soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo i principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,



avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, ovvero:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'associazione si propone di:

- gestire, anche in convenzione o affidamento con enti pubblici, spazi di aggregazione giovanile e organizzare laboratori, corsi, eventi culturali, artistici, ricreativi e sportivi dilettantistici — incluse mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli e tornei — nonché centri estivi, campus e soggiorni ricreativo-educativi, rivolti principalmente a bambini, adolescenti e giovani;
- realizzare attività di supporto scolastico ed extra-scolastico, doposcuola e tutoraggio per la prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, anche in collaborazione con le scuole del territorio, e interventi e servizi sociali a sostegno di minori e famiglie in difficoltà, riservando quote agevolate o gratuite alle famiglie in condizioni di svantaggio economico;
- organizzare laboratori di educazione ambientale, orti didattici, escursioni, attività a contatto con la natura e giornate di volontariato per la cura di spazi verdi o pubblici;
- organizzare visite guidate, percorsi ed eventi di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio, inclusi i siti di interesse UNESCO, e iniziative di promozione turistica a carattere sociale, culturale o educativo;
- promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla pace e alla nonviolenza, anche in collaborazione con scuole, forze dell'ordine ed enti locali;
- realizzare progetti di comunicazione e media giovanile gestiti dai giovani stessi — incluse web radio, podcast e laboratori di giornalismo — e promuovere scambi e iniziative in rete con altre realtà giovanili, anche di altri comuni.

2.4 L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

2.5 L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni aventi scopi analoghi per la promozione di scambi di conoscenza e l'instaurazione di forme di collaborazione finalizzate all'organizzazione di iniziative nuove ed integrate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

### **Articolo 3**

#### **ASSOCIATI**

3.1 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore che ne facciano richiesta e condividano gli scopi e le finalità di cui all'articolo 2. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se il numero diventa inferiore al minimo richiesto si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa.

3.2 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

### **Articolo 4**

#### **DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

4.1 Gli associati devono versare la quota associativa annuale stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

4.2 Tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- e) a frequentare i locali dell'Associazione;
- f) a fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;

g) ad esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno tramite copie o foto. Il richiedente potrà formulare richieste di informazione sui documenti visionati.

**4.3** Gli associati hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione;

b) versare la quota associativa all'Associazione;

c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

**4.4** Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

**4.5** I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

## **Articolo 5**

### **AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - RECESSO - ESCLUSIONE**

**5.1** Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare e rispettare lo Statuto ed i Regolamenti ed a difendere il buon nome sociale, accompagnata dal versamento della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo verifica i requisiti e le motivazioni dei nuovi associati e li ammette a far parte dell'Associazione. Le domande di iscrizione dei minorenni dovranno essere sottoscritte dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione in forma scritta.

**5.2** La quota associativa è intrasmissibile sia per atto fra vivi che mortis causa, non rimborsabile e non è rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato, per qualunque motivo, la propria appartenenza non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**5.3** L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a

comportamenti dell'associato che violano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata all'associato in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

5.4 Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l'associato.

## **Articolo 6**

### **RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

6.1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
- 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

6.2 Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 Ai fini di cui al punto 6.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

## **Articolo 7**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) L'organo di controllo;

## **Articolo 8**

### **ASSEMBLEA**

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli associati anteriormente a 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o degli associati.

8.3 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci medesimi. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) provvede alla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, e, quando previsto, il soggetto o soggetti componenti dell'organo di controllo;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni che disciplinano l'attività dell'Associazione e i rapporti tra l'Associazione e gli associati, secondo i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.5 All'Assemblea prendono parte tutti gli associati, i quali debbono essere in regola con la quota associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

8.6 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da altro Consigliere designato dalla maggioranza degli intervenuti, assistito da un Segretario che può essere anche il segretario dell'Associazione.

8.7 L'Assemblea viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta, o posta elettronica o con pubblica affissione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione esistente.

8.8 L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti

espressi. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

**8.9** Per le modifiche statutarie l'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

**8.10** L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**8.11** L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati.

**8.12** Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

**8.13** È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **Articolo 9**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**9.1** L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra gli associati, i componenti del Consiglio Direttivo in numero dispari, non meno di 3, non più di 9.

Alla convocazione del neoeletto Consiglio Direttivo provvede il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiedere la prima riunione.

9.2 I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) il Presidente

b) il Vicepresidente

c) il Segretario-tesoriere

9.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione del medesimo come previsto nel successivo comma.

9.5 In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consigliere che viene eletto in luogo di un Consigliere decaduto o cessato rimane in carica per lo stesso periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere decaduto o cessato.

9.6 Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dall'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.8 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a

distanza (videoconferenza/teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto o dai regolamenti attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione online, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e le capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

9.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.10 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta, anche in forma elettronica con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

9.11 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

9.12 Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

9.13 Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

## **Articolo 10**

### **PRESIDENTE**

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

10.2 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al punto 10.1.

10.3 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.

10.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

10.5 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.6 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

## **ART. 11**

### **Segretario e Tesoriere**

11.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione.

11.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa

la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

**11.5** È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

## **Articolo 12**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**12.1** Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Il collegio nomina, tra i suoi componenti, il Presidente.

Il Presidente del collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

**12.2** Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

**12.3** I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo o qualora venga eletto l'organo di controllo, con effetto immediato.

**12.4** Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

## **Articolo 13**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

**13.1** La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, anche monocratico, è obbligatoria quando sono superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117.

**13.2** Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 14**

### **LIBRI SOCIALI**

14.1 Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno tramite copie o foto. Il richiedente potrà formulare richieste di informazione sui documenti visionati.

#### **Articolo 15**

### **VOLONTARI**

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'articolo 17 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo decreto legislativo.

#### **Articolo 16**

### **PRESTAZIONI DEI SOCI**

16.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.2 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

16.3 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

16.4 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

## **Articolo 17**

### **RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO**

17.1 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

17.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

17.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

## **Articolo 18**

### **PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI**

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

## **Articolo 19**

### **SCIOGLIMENTO**

In caso di cessazione, scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.L.3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle

disposizioni vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 20

### NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Giovanni Scuor

Sara Huseinovic

Jacopo Roiatti

Giorgia Gobbo

Denise Bon

Alessandro Zorzini

Riccardo Andassio

Luolo e data CIVIDALE DEL FRUOLI, 1 Agosto 2026

